

BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO



PRODUZIONE

PER

- GIUSEPPE GRASSO

0018 2016

CONTRO

- REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente *pro tempore*,
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM, in persona del Presidente *pro tempore*,
- MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*,
- MINISTERO DELL'ECONOMIA, in persona del Ministro *pro tempore*,
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,
- FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE AMMODERNAMENTO PA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- CITTÀ METROPOLITANA DI BARI (GIÀ PROVINCIA DI BARI) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI DI

- LAROCCA MARIA ANTONIETTA;
- CAPOBIANCO CARMELA PATRIZIA;

AUTORITÀ

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA

BARI

OGGETTO:

RISERVA EX L. 68/99 GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO

BONAVVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA PUGLIA
- BARI -
RICORSO

dell'ing. **GIUSEPPE GRASSO**, nato a Catania, il 10.1.1985, C. F. GRSGPP85A10C351F, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente ricorso, dall'avv. Bonaventura Lo Duca (C.F. LDCBVN76D07G273E), del foro di Catania, il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., ogni comunicazione e/o notifica, relativa al presente giudizio alla p.e.c. bonaventura.loduca@pec.ordineavvocaticatania.it o al fax 095508377, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del T.A.R. Puglia - Bari,

CONTRO

- REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente *pro tempore*,
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM, in persona del Presidente *pro tempore*,
- MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*,
- MINISTERO DELL'ECONOMIA, in persona del Ministro *pro tempore*,
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,
- FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE AMMODERNAMENTO PA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- CITTÀ METROPOLITANA DI BARI (GIÀ PROVINCIA DI BARI) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

- LAROCCA MARIA ANTONIETTA;
- CAPOBIANCO CARMELA PATRIZIA;

Io sottoscritto Giuseppe Grasso, delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente, ed in ogni fase e grado del giudizio, l'avvocato Bonaventura Lo Duca, conferendogli all'uopo tutti i poteri di legge, ivi compreso quello di presentare istanze, rinunciare agli atti, farsi sostituire, chiamare altri in giudizio, proporre eventuali motivi aggiunti. Dichiaro, inoltre, di aver letto l'informatica di cui alla D. Lgs. 196/03 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della citata legge.

Firma

Giuseppe Grasso
VERA LA FIRMA

BVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
07 GEN. 2016
PIZZA MASSARI, 8 - 70122 CAGLIARI RICOH BROTHERS

0010 2016

1

BONAVVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

***PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE,***

- della **graduatoria finale** di merito relativa al bando di Concorso per il reclutamento di n. 130 (centotrenta) Funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1), presso la Regione Puglia, pubblicata sulla G.U.R.I. del 16.10.2015, codice AG8/P, approvata dalla - Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, *in parte qua*;
 - della **nota prot. n. 18817 del 20.10.2015** del Servizio Personale e organizzazione dell'Area organizzazione e riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, con la quale è stato comunicato che la Regione Puglia non presenta scoperture in organico relative al personale disabile;
 - ove esista, della nota della Regione Puglia con la quale è stato comunicato alla Commissione interministeriale Ripam l'adempimento agli obblighi di legge quanto alla quota di posti in organico riservata agli invalidi, ancorchè non conosciuta;
- nonché, ove occorra,
- del bando di concorso per il reclutamento di n. 130 (centotrenta) Funzionari amministrativi, codice AG8/P, Categoria D (posizione economica D1), presso la Regione Puglia, pubblicata sulla G.U.R.S. del 16.10.2015, nella parte in cui si ritenga che si sia esclusa la riserva di posti a favore dei disabili aventi diritto;
 - della deliberazione di Giunta Regionale n. 1872 del 25.09.2012 della Regione Puglia, avente ad oggetto: "adempimenti in materia di collocamento mirato ai sensi della l. n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 770 del 23.04.2013 della Regione Puglia, avente ad oggetto: “adempimenti in materia di collocamento mirato ai sensi della l. n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- della convenzione del 3.11.2014, ai sensi dell’art. 11 (commi 2 e 4) della L. n. 68/99, stipulata tra la regione Puglia e la Provincia di Bari;
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 2745 del 22.12.2014 della Regione Puglia di presa d’atto della convenzione del 3.11.2014;
- della determinazione del Dirigente Servizio Personale e organizzazione della Regione Puglia n. 187 del 1.4.2015, avente ad oggetto l’indizio di procedura per la copertura di 40 posti riservata a persone disabili ex art. 1 L. n. 68/1999;
- del bando del concorso la copertura di 40 posti riservata a persone disabili ex art. 1 L. n. 68/1999 pubblicato sulla GURI del 5.6.2015;
- della dotazione organica della Regione Puglia, di cui alla deliberazione di Giunta n. 523 del 24/04/2007 e ss. mm. ii., ancorché non conosciuta, nella parte in cui non prevede l’inserimento di soggetti disabili tra i profili di categoria D,
- di ogni ulteriore atto antecedente, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto;

FATTO

Il Sig. Giuseppe Grasso, entro i termini e conformemente alle modalità previste dal bando, ha presentato la domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di n. 130 (centotrenta) Funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1), presso la Regione Puglia, pubblicato sulla G.U.R.I. del 11.3.2014, indetto dalla Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto RIPAM.

BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

Al momento della compilazione della propria domanda di partecipazione, il ricorrente ha specificato di essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99, in quanto invalido civile, al fine di poter godere della riserva da destinarsi alle persone disabili che abbiano raggiunto l'idoneità nei concorsi pubblici.

Lo stesso bando di concorso richiama espressamente le norme di cui alla L. 68/99.

In data 5.8.2015, sul sito istituzionale Riqualificazione PA, è stata pubblicata una comunicazione per gli idonei a mente della quale: *"La Commissione Interministeriale RIPAM, nella seduta del 4 agosto 2015, con riferimento alle graduatorie approvate dalle Commissioni d'esame identificate dai codici TC8/P e AG8/P, ha preso atto delle verifiche effettuate dal Formez relativamente ai candidati che hanno dichiarato titoli di precedenza o preferenza.*

La Commissione una volta acquisita, dalla Regione Puglia, la formale conferma delle proprie facoltà assunzionali, con indicazione del numero di posti da ricoprire, nonché comunicazione in merito agli obblighi di legge quanto alla quota di posti in organico riservata agli invalidi, procederà alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come da art.10 del bando, dell'avviso relativo all'avvenuta approvazione delle graduatorie, alla nomina dei vincitori e alla indicazione delle modalità di formalizzazione dell'assunzione".

Sulla GURI del 16.10.2015 è stata pubblicata la graduatoria del concorso in questione ed il Sig. Giuseppe Grasso è risultato idoneo ma non vincitore per il profilo AG8/P, per il quale sono previsti 130 posti, in quanto collocato alla posizione 349.

L'Amministrazione procedente non ha illegittimamente applicato la riserva di posti in favore dei disabili così come imposto dalla legge, nonostante siano impiegati nei ruoli della Regione Puglia un numero di

BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

disabili nettamente inferiore al 7%, a discapito di quanto previsto dall'art.

3 della L. n. 68/99.

* * * * *

Tanto premesso gli atti impugnati sono illegittimi e, pertanto, l'ing. Grasso, come sopra rappresentato e difeso ne chiede la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento, previa concessione delle richieste misure cautelari collegiali, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 7, 11, 16 DELLA L. N. 68/1999, DELL'ART. 16, SECONDO COMMA, D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INCONGRUENZA, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ALLA STREGUA DEI PRINCIPI APPLICABILI NELLA FATTISPECIE IN ESAME. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO.

L'art. 7, comma 2, della L. n. 68/1999, intitolato *"modalità delle assunzioni obbligatorie"*, così dispone al secondo comma: *"I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 291, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge 2. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 19933, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti*

BONAVVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso".

L'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 così dispone: *"Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali"*.

Inoltre, l'art. 16 del D.P.R. 487/1994, intitolato *"Concorsi presso le pubbliche amministrazioni"*, così dispone al secondo comma: *"I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio"*.

E l'art. 16 della L. 68/1999, intitolato *"Concorsi presso le pubbliche amministrazioni"*, così dispone al secondo comma: *"I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso"*.

La riserva di posti va applicata se nell'organico della pubblica amministrazione in questione esiste una scopertura del numero di disabili che, ex art. 3 della L. n. 68/99, deve essere pari o superiore al 7%.

Nel caso in questione la scopertura esiste.

In effetti, con deliberazione n. 770 della Giunta della Regione Puglia del 23.4.2013, è stato certificato che la Regione Puglia presenta una scopertura di almeno 40 posti in organico da riservare ai soggetti disabili (ex art. 1 L. 68/99).

BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

La scopertura sussisteva anche alla data di pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per cui è causa, con la conseguente illegittimità della stessa nella parte in cui non ha previsto una riserva di posti a favore dei soggetti disabili, tra cui vi è l'odierno ricorrente.

A tal riguardo, non può rappresentare un argomento contrario a quanto sin qui denunciato, l'avvenuta stipula tra la Provincia di Bari (Servizio Lavoro e Formazione Professionale) - Ufficio di Collocamento e la Regione Puglia di una Convenzione, ai sensi dell'art. 11 (commi 2 e 4) della L. 68/99, per l'occupazione di 40 soggetti disabili a parziale copertura della quota di riserva di cui alla L. n. 68/1999.

Anzi, la stipula della convenzione sopra indicata è la conferma dell'esistenza della scopertura dei posti riservati dalla legge ai soggetti disabili, considerato che nelle premesse di tale convenzione si certifica che, alla data della stipula, il numero di scoperture disabili a livello provinciale ammonta a 48 unità.

Innanzitutto, tale convenzione è stata stipulata in **data successiva alla pubblicazione del bando** per il concorso in questione, non essendo quindi opponibile ai partecipanti di quest'ultimo.

Per di più, alla data di pubblicazione della graduatoria di merito non si era neppure data esecuzione al prestabilito **programma di assunzioni**.

I termini perentori previsti dal **programma di assunzioni** sono stati palesemente disattesi, considerato che neppure ad oggi è stata effettuata alcuna assunzione di soggetti disabili da parte dell'Ente Regionale.

Il concorso bandito per colmare la suddetta scopertura, per 40 posti a tempo pieno ed indeterminato di cat. B, posizione economica B1, riservato esclusivamente alle persone disabili, è stato pubblicato in

BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

Gazzetta Ufficiale il 5.6.2015 (dopo la conclusione di tutte le prove concorsuali previste dal Bando RIPAM) e, ad oggi, non ha visto espletata alcuna delle prove concorsuali previste!

L'art. 11 della L. n. 68/1999 individua nella convenzione uno dei modi attraverso cui il datore di lavoro può ottemperare all'obbligo di assumere i disabili.

Tuttavia la *ratio* della norma, oltreché il tenore letterale della medesima, porta ad affermare senza tema di essere smentiti che non è sufficiente la mera stipula della convenzione per soddisfare l'obbligo imposto dalla legge.

Piuttosto, l'ottemperanza all'obbligo normativo potrà dirsi soddisfatto solo al momento del pieno adempimento degli impegni, sia numerici che temporali, che derivano dalla suddetta convenzione.

La finalità delle norme di cui alla L. n. 68/1999, infatti, è quello di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro (art. 1). A tal fine, i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge stessa.

È, oltremodo, ovvio che la mera stipula della convenzione in questione non determina di per sé l'assunzione dei lavoratori e, quindi, l'adempimento del suddetto obbligo.

Alla stipula della convenzione ex art. 11 della L. 68/99 non segue automaticamente l'assunzione dei dipendenti, bensì si avvia un lungo iter che si dispiega in un ampio arco temporale indefinito che va dalla stesura e pubblicazione del bando di concorso, all'espletamento delle operazioni di concorso, alla formazione della graduatoria sino all'assunzione dei concorrenti risultati vincitori.

Fino ad allora non potrà dirsi soddisfatto il relativo obbligo di legge.

BONAVVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

Ciò vale a maggior ragione se non viene neppure rispettato il programma temporale previsto nella medesima convenzione.

Proprio come nel caso di specie in cui, alla scadenza del primo termine previsto (3.11.2015) non risulta assunto alcun soggetto disabile!

Diversamente opinando, la possibilità di stipulare una convenzione ex art. 11 della L. n. 68/1999, senza poi rispettarne le prescrizioni, costituirebbe un modo per eludere le norme imperative prevista dalla legge a tutela dei soggetti disabili, integrando gli estremi dello **sviamento di potere** con la conseguente illegittimità di tutti gli atti impugnati.

Nel caso che ci occupa, il 3.11.2014 è iniziato un iter che, ad oggi, è lontano dall'essere concluso dato che è stato solamente pubblicato il bando di concorso ma non sono state svolte le prove concorsuali.

In definitiva, quindi,

- a) esiste la scopertura con riferimento al numero di disabili che, *ex art. 3* della L. n. 68/99, devono essere compresi nell'organico dei dipendenti della Regione Puglia;
- b) esiste una graduatoria di idonei così come risultante in esito allo svolgimento del concorso a cui ha partecipato l'ing. Grasso;
- c) tra gli idonei vi è l'odierno ricorrente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della L. n. 68/1999, in quanto invalido civile;
- d) l'odierno ricorrente ha diritto di essere inserito tra i vincitori di concorso in forza della riserva dei posti prevista dalla L. n. 68/1999.

I provvedimenti oggi impugnati violano anche il **principio del legittimo affidamento**.

In effetti, l'ing. Grasso ha partecipato al concorso in questione, affrontando diverse spese, investendo molto del suo tempo e rinunciando a partecipare ad altre procedure concorsuali svoltesi nel

BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

medesimo periodo, considerato che la Regione Puglia, avendo una scopertura di posti riservati ai soggetti disabili superiore al 7%, era (ed è!) obbligata ad assumere i soggetti disabili partecipanti al concorso e risultati idonei.

L'affidamento del Sig. Grasso è stato confermato anche dalla circostanza che in data 5.8.2015, sul sito istituzionale Riqualificazione PA, è stata pubblicata una comunicazione per gli idonei a mente della quale: “*La Commissione Interministeriale RIPAM, nella seduta del 4 agosto 2015, con riferimento alle graduatorie approvate dalle Commissioni d'esame identificate dai codici TC8/P e AG8/P, ha preso atto delle verifiche effettuate dal Formez relativamente ai candidati che hanno dichiarato titoli di precedenza o preferenza.*

La Commissione una volta acquisita, dalla Regione Puglia, la formale conferma delle proprie facoltà assunzionali, con indicazione del numero di posti da ricoprire, nonché comunicazione in merito agli obblighi di legge quanto alla quota di posti in organico riservata agli invalidi, procederà alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come da art.10 del bando, dell'avviso relativo all'avvenuta approvazione delle graduatorie, alla nomina dei vincitori e alla indicazione delle modalità di formalizzazione dell'assunzione”.

Considerato che era (ed è) noto che la Regione Puglia, a tutt'oggi, non ha coperto neppure uno dei posti di scopertura relativi agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, certificati dalla medesima Amministrazione, è evidente la lesione del principio del legittimo affidamento maturato in capo all'odierno ricorrente.

In ultimo, si rileva che il bando stesso richiama le norme della L. n. 68/1999 e che Ripam ha espressamente dichiarato di poter procedere alla elaborazione della graduatoria di merito solo dopo la verifica della quota di posti in organico riservata agli invalidi.

BONAVVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

Per mero scrupolo, ove si ritenesse, per assurdo, che il bando di concorso per cui è causa non prevede alcuna riserva di quote, la stessa va applicata a prescindere da una eventuale previsione di bando, stante la natura cogente delle norme a tutela dei disabili e tenuto conto che, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza, l'assunzione dei disabili deve avvenire anche oltre il limite di posti ad essi riservati nel concorso.

2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 7, 11, 16
DELLA L. N. 68/1999, DELL'ART. 16, SECONDO COMMA, D.P.R.
487/1994. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA,
MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ, INCONGRUENZA, PER
TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DISPARITÀ
DI TRATTAMENTO ALLA STREGUA DEI PRINCIPI APPLICABILI NELLA
FATTISPECIE IN ESAME. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

SVIAMENTO.

Nella fattispecie sottoposta al vaglio di codesto Ecc.mo TAR, la stipula della Convenzione del 3.11.2014 non ha e non può avere alcun rilievo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 7 della L. n. 68/1999 relativamente al concorso a cui ha partecipato l'odierno ricorrente, considerato anche che il programma di assunzioni predisposto si riferisce esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze di copertura di posti riservati ai disabili rientranti tutti nella categoria B

L'ing. Grasso, infatti, ha preso parte ad una procedura concorsuale che ha ad oggetto la copertura di posti di categoria D.

BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

Ciò posto, è erronea, oltreché illegittima la mancata previsione nella graduatoria di merito del concorso indetto da RIPAM della riserva all'odierno ricorrente di un posto quale vincitore.

Per altro verso, premesso che non è dato conoscere la reale consistenza della dotazione organica oggi vigente della Regione Puglia, anche a voler ipotizzare per assurdo che questa non preveda l'inserimento di disabili nei posti di categoria D, quest'ultima sarebbe manifestamente viziata, inficiando la legittimità di tutti gli altri atti oggi impugnati, che vanno pertanto annullati.

 In effetti, una dotazione organica è, di conseguenza, la convenzione successivamente stipulata e tutti gli atti connessi e presupposti, elencati in premessa, che prevedono l'inserimento di soggetti disabili esclusivamente nei posti di categoria B, sono adottate in palese violazione del principio di egualità sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e il principio di tutela dei disabili di cui all'art. 38.

Vero è, infatti, che non è possibile chiedere ad un soggetto disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni, ma è altrettanto vero che le disabilità che possono affliggere un soggetto possono essere di varia natura e portata e che molte disabilità sono perfettamente compatibili con le mansioni relative alle figure di organico rientranti nella categoria D.

A tal riguardo, è sufficiente fare l'esempio dell'ing. Grasso, odierno ricorrente, che, pur essendo invalido civile, è perfettamente abile a poter svolgere le mansioni di cui alla figura professionale di categoria D.

Ciò posto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche per eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti.

In definitiva, considerato che la Convenzione si riferisce alla copertura di posti di cui alla categoria B e che l'odierno ricorrente ha preso parte ad

BONAVVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

una procedura concorsuale relativa a posti di categoria D, risultando idoneo, si conferma il diritto di quest'ultimo ad essere inserito tra i vincitori in forza delle previsioni di cui alla L. n. 68/1999 e la conseguente illegittimità della graduatoria di merito approvata dall'Amministrazione procedente nella parte in cui non ha previsto tale riserva.

Si formula espressa riserva di denunciare ulteriori vizi e meglio articolare la censura qui proposta in esito a specifico accesso agli atti presso l'Amministrazione regionale.

* * * * *

DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso è per quanto sopra fondato.

In ordine al pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente subisce, in via immediata e diretta, si evidenzia che il mancato riconoscimento al ricorrente della riserva di posto a lui dovuta quale soggetto, invalido civile, iscritto nelle liste di cui all'art. 8 della L. n. 68/1999, impedisce a quest'ultimo di ottenere il bene della vita a cui aspira e, l'eventuale attesa dei tempi necessari alla conclusione del presente giudizio, gli precluderebbero definitivamente di poterlo ottenere.

È necessaria, pertanto, la concessione di una misura cautelare che permetta all'ing. Grasso di aver riconosciuto, *medio tempore*, il diritto alla riserva di posto ex art. 7 L. . 68/1999

* * * * *

Per quanto sopra dedotto ed eccepito, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, adito, dichiarare nulli e/o annullare gli atti impugnati perché illegittimi,

BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

RELATA DI NOTIFICA

EXART. 1, L. 21 GENNAIO 1994, N. 53

Nell'interesse dell'ing. Giuseppe Grasso, come sopra rappresentato e difeso, io sottoscritto Avv. Bonaventura Lo Duca (C.F. LDC BVN 76D07 G273E), all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, ai sensi della legge 21.01.1994 n. 53, con delibera del 24.05.2011, previa iscrizione rispettivamente ai nn. dal 263 al 271 del mio registro cronologico, ho notificato il supesto ricorso al T.A.R. Puglia, a mezzo dell'Ufficio Postale di Catania n. 15, come meglio precisato nel timbro del medesimo Ufficio apposto qui di seguito, rispettivamente a:

263) REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, cap 70121, rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76692135219-0

Avv. Bonaventura Lo Duca



264) MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bari, Via Melo, 97, cap 70121, rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76692135218-9

Avv. Bonaventura Lo Duca



265) MINISTERO DELL'ECONOMIA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bari, Via Melo, 97, cap 70121, rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76692135217-7

Avv. Bonaventura Lo Duca



BONAVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

266) MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bari, Via Melo, 97, cap 70121, rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76692135216-6

Avv. Bonaventura Lo Duca


267) COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bari, Via Melo, 97, cap 70121, rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76692135220-2

Avv. Bonaventura Lo Duca


268) FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE AMMODERNAMENTO PA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, Viale Marx 15, cap 00137, rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76692135221-3

Avv. Bonaventura Lo Duca


BONAVVENTURA LO DUCA
AVVOCATO

269) CITTÀ METROPOLITANA DI BARI (GIÀ PROVINCIA DI BARI) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29, cap 70121, rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76692135223-5

Avv. Bonaventura Lo Duca

270) LAROCCA MARIA ANTONIETTA, nella sua residenza in Brindisi Montagna (PZ), via Appennini n. 6, rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76692135222-4

Avv. Bonaventura Lo Duca

271) CAPOBIANCO CARMELA PATRIZIA nella sua residenza in Capurso (BA), via Federico Epifania n. 23, rimettendone copia conforme all'originale, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 15 in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76692135215-5

Avv. Bonaventura Lo Duca

